



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018
N.RF036
INFO FISCO
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 8

OGGETTO	MODELLO REDDITI PF 2018 – FASCICOLO 2 - LE NOVITA'
RIFERIMENTI	PROVV. 30/01/2018 E 15/02/2018; ISTRUZIONI MOD. REDDITI PF 2018
CIRCOLARE DEL	26/02/2018

Sintesi: con riferimento alla compilazione del Fascicolo 2 del mod. Redditi PF 2018 (periodo d'imposta 2017), si segnalano le seguenti novità:

- Quadro RH: esenzione da tassazione per i redditi dominicali e agrari per coltivatori diretti/IAP.
- Quadro RL: redditi di capitale e diversi.
- Quadro RM e RT: rivalutazione di terreni e partecipazioni e emolumenti arretrati ai dipendenti
- Quadro RR: aliquote contributi previdenziali.
- Quadro AC: comunicazione dell'amministratore di condominio.

Nel proseguire l'analisi delle novità del Mod. Redditi PF 2018, si affrontano le modifiche del Fascicolo 2, dedicato alla dichiarazione di redditi da parte di **contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili**.

QUADRO RH SEZ. I E III - REDDITI DI PARTECIPAZIONE PER COLTIVATORI/IAP

Il **co. 44 della L. 232/2016** ha disposto che per gli anni 2017-2019, i **redditi dominicali e agrari**:

- non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef
- dei coltivatori diretti e degli IAP (art. 1 del D.Lgs. 99/2004), iscritti nella previdenza agricola.

I chiarimenti in merito ai soggetti destinatari dell'agevolazioni sono stati forniti dalla **CM 8/2017**.

DESTINATARI	ESCLUSIONI
Persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP i quali producono redditi dominicali ed agrari	Soci di SNC/SAS che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito loro attribuito mantiene la natura di reddito d'impresa (D.M. 213/2007)
Società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP - redditi fondiari	Soci di SRL agricole che operano nel regime di trasparenza fiscale

Sezione I
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

Codice fiscale società o associazione partecipata

RH1

La compilazione è richiesta solo in presenza del cod. 4.

Quota del reddito fondiario non imponibile (reddito dominicale di terreni e/o reddito di fabbricati e del reddito dominicale e agrario non imponibile in caso di coltivatore diretto o IAP) della società semplice partecipata imputata al dichiarante.

Riportare l'importo di col. 13 nel rigo RH18, col. 2, e RN50, col. 2

RH18 Totale reddito di partecipazione in società semplici

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU

Fondari non imponibili

di cui immobili all'estero

Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdita illimitata	Reddito dei terreni	Detrazioni
1		2	3	4	5	6	7
RH1				50%			
Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri deducibili	Quota reddito non imponibile	
8	9	10	11	12	13		
,00	,00	,00	3	,00	,00		

Cod. 3 Impatriati: se è stato imputato un reddito nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 L. 238/2010 (cd. "rientro dei cervelli") rientrati in Italia, ove gli stessi intendano avvalersi dei benefici di cui all'art. 16 D.Lgs. 147/2015 (cd. "impatriati"); in tal caso a col. 4 va riportato il 50% del reddito imputato al lavoratore.

QUADRO RL - REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI

QUADRO RL SEZ. I-A - REDDITI DI CAPITALE

Nel **Quadro RL** devono essere indicati i seguenti redditi percepiti nel 2017:

- gli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires: società di capitali ed enti commerciali
- gli utili distribuiti da società/enti esteri (di qualsiasi tipo)
- tutti gli altri redditi di capitale non soggetti a imposta sostitutiva/ritenuta a titolo d'imposta.

I **rigli RL1 e RL2** vanno compilati per dichiarare detti redditi:

- derivanti da **partecipazioni di natura qualificata**
- o derivanti da **partecipazioni di natura non qualificata** in **società black list** quotate.

NEW - Tali rigli sono stati interessati dalle modifiche operate dal **DM 26/05/2017** che:

- in relazione agli **utili prodotti a decorrere dal 1/01/2017** dalla società che li distribuisce
- ha aumentato al 58,14% la **percentuale** di partecipazione al reddito imponibile del percettore (in conseguenza della riduzione dell'aliquota Ires al 24% dal 1/01/2017).

TIPOLOGIA DI PROVENTI	% DI TASSAZIONE DEGLI UTILI PRODOTTI	
	DAL 2008 AL 2016	DAL 2017
Utili e proventi da partecipazione qualificata in soggetti Ires	49,72%	58,14%
Proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari		
Contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso opere e/o servizi		
Utili da partecipazione al capitale/patrimonio dei soggetti Ires, nonché da titoli e strumenti finanziari e remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale		

NUOVI CODICI PER INDICARE LE DISTRIBUZIONI DI UTILI 2017

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	,00	,00
	RL2	Altri redditi di capitale	,00	,00
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Ires e riportare il totale al rigo RNT col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	,00	,00

COD. (NEW)	DATI DA INDICARE
9	Utili/proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.
10	Utili/proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.
11	Utili/proventi equiparati, che andrebbero indicati col cod. 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), TUIR (mancanza finalità elusiva) ove non abbia presentato l'interpello o, avendolo presentata, non ha ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.

Nota: i vecchi codici 5/6/8 accolgono gli utili/proventi equiparati formatisi con utili prodotti a **partire dal 01/01/2008 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016** (la descrizione è uguale a quella prevista per i nuovi codici).

Anno di produzione degli utili incassati	% Tassazione	Mod. Redditi 2018			
		RL1 Utili ed altri proventi equiparati	Tipo reddito 1	Redditi 2	Ritenute 3
				,00	,00
Fino al 31/12/2007	40%	Colonna 1 = Codici 1/4/7 Colonna 2: riportare il 40% di utili/altri proventi equiparati corrisposti nel 2017			
Dal 01/01/2008 al 31/12/2016	49,72%	Colonna 1 = Codici 5/6/8 Colonna 2: riportare il 49,72% di utili/altri proventi equiparati corrisposti nel 2017			
A partire dal 01/01/2017	58,14%	Colonna 1 = Codici 9/10/11 Colonna 2: riportare il 58,14% di utili/altri proventi equiparati corrisposti nel 2017			
Utili/proventi da imprese black list	100%	Colonna 1 = Codici 2/3 Colonna 2: riportare il 100% di utili/altri proventi equiparati corrisposti nel 2017			

Eredi - righe RM10/11: per l'esposizione degli utili di partecipazioni, si fa riferimento a quanto visto per la compilazione del rigo RL1.

Esempio: un erede con partecipazione qualificata in Srl residente: a col. 3 indica l'ammontare ottenuto applicando la specifica percentuale (58,14%; 49,72%; ecc.) alla somma di tali utili incassati nel 2017.

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno		Reddito		Quota dell'imposta sulle successioni		Ritenute		Opzione per la tassazione ordinaria
	RM10	1	2	3	4	5	6	7	

LOCAZIONI BREVI – QUADRO RL SEZ. II-A

A partire dal 1/06/2017 è stata introdotta dal D.L. 50/2017 un'apposita disciplina fiscale per i **contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo**, situati in Italia, la cui **durata non supera i 30 giorni** e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, ai quali sono **equiparati** i contratti di **sublocazione** e i **contratti di concessione in godimento dell'immobile** stipulati dal comodatario, aventi medesima durata.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce:

- **reddito fondiario** per il proprietario: indicare nel **Quadro RB**
- **reddito diverso** per il sublocatore/comodatario: indicare nel **Quadro RL**.

Per un maggior dettaglio, si rinvia a quanto chiarito in relazione al quadro RB (v. RF 034/2018).

Locazioni brevi e Indicazioni del riquadro "Certificazioni Redditi – Locazioni brevi" della CU 2018

Reddito percepito dal locatore non proprietario: se è stata barrata la casella 16 della CU, occorre compilare il Quadro RL "Redditi diversi", rigo RL10, riportando nel punto 4 l'importo del corrispettivo (punto 14 della CU) e nel nuovo Quadro LC, casella 4, l'importo della ritenuta operate dai sostituti d'imposta (punto 15 della CU).

Nuovo riquadro CU 2018
rilasciato dall'intermediario

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento	Reddito percepito dal locatore non proprietario
1	2	3	4	5	
Comune					
Provincia (sigla)					
Codice comune					
Indirizzo					
Tipologia (via, piazza, ecc.)					
N. civico					
Scala					
Interno					
Importo corrispettivo					
Ritenuta operata					
Locazione non proprietaria					
1.000					
210					
X					

CIRCULARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

		Redditi	Spese
RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	1	2
		,00	,00
	Cedolare secca	3	4
		1.000	,00
		5	,00

Se è stata barrata la col. 3, su € 1.000 (col. 4) deve essere applicata l'aliquota del 21%, il cui risultato va riportato nel Quadro LC, rigo LC1, col. 2 "Imposta cedolare secca 21 per cento".
Le ritenute operate dai sostituti d'imposta e indicate nella CU 2018 vanno riportate nel Quadro LC, rigo LC1, col. 4.

QUADRO LC CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI		Totale imposta cedolare secca 1 0,00		Imposta su redditi diversi (21%) 2 0,00		Totale imposta complessiva 3 0,00		Ritenute CU locazioni brevi 4 0,00		Differenza 5 0,00		Eccedenza dichiarazione precedente 6 0,00	
Determinazione della cedolare secca		Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018											
		Eccedenza compensata Mod. F24 7 0,00		Acconti versati 8 0,00		Acconti sospesi 9 0,00		trattenuta dal sostituto 10 0,00		rimborzata da 730/2018 o da REDDITI 2018 11 0,00		credito compensato F24 12 0,00	
NUOVO QUADRO		Imposta a debito 13 0,00		Imposta a credito 14 0,00		Utilizzare per l'indicazione dell'imposta sostitutiva del 21% o 10% dovuta sul reddito derivante dai contratti di locazione in regime di cedolare secca e dell'imposta sostitutiva al 21% dovuta sui contratti di locazione breve.							
Acconto cedolare secca 2018		LC2		Primo acconto 1 0,00									Secondo o unico acconto 2 0,00

Utilizzare per l'indicazione dell'imposta sostitutiva del 21% o 10% dovuta sul reddito derivante dai contratti di locazione in regime di cedolare secca e dell'imposta sostitutiva al 21% dovuta sui contratti di locazione breve.

QUADRO LC1	CONTENUTO	RIFERIMENTO
Imposta su redditi diversi (21%)	Imposta sostitutiva dovuta con aliquota al 21% dell'importo indicato nel rigo RL10, col. 4 nel caso in cui sia barrata la cas. 3 di RL10	RL10
Ritenute CU locazioni brevi	Importo delle ritenute di cui al punto 15 della CU 2018 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro RB e RL per il quale non è barrato il punto 4 del Quadro "Certificazione redditi - Locazioni brevi" della medesima CU.	

Nota: i redditi indicati nel rigo RL 10, col. 4, vanno indicati nel rigo RL18 solo nel caso di non opzione per la cedolare secca (cioè non è stata barrata la col. 3 del medesimo rigo RL10)

Esempio:

- reddito da locazione breve con opzione per la cedolare secca € 800 (RL10, co. 4)
- compensi attività occasionale € 1.000 (RL 15)

RL18 Totale (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17) ,00 ,00

Rigo RL18: indicare solo € 1.000 in quanto € 800 è tassato in modo sostitutivo avendo optato per la cedolare secca.

INDENNITA' GIUDICI DI PACE E VICE PROCURATORI – QUADRO RL SEZ. III

Il Quadro RL, rigo RL26, è utilizzato per indicare i redditi che derivano da **indennità** in danaro o in natura corrisposte ai **giudici onorari di pace** e ai **vice procuratori onorari** (D.Lgs. 116/2017).

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI			
DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE		Per effetto della novità, nella CU 2018 è stata aggiunta la causale F	
TIPOLOGIA REDDITUALE		Causale F	
RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari		1 2 ,00

- **Col. 1, Codice 1:** si riferisce ai compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali da indicare nella col. 2;
- **Col. 1, Codice 2:** riguarda le indennità in denaro o in natura percepite nell'anno dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari da indicare nella col. 2

- Col. 1, Codice 1:** si riferisce ai compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali da indicare nella col. 2;
- Col. 1, Codice 2:** riguarda le indennità in danaro o in natura percepite nell'anno dai giudici onorari di pace e dai vice procuratori onorari da indicare nella col. 2

QUADRO RM

REDDITI DI CAPITALE A TASSAZIONE SOSTITUTIVA – QUADRO RM SEZ. V

Nella **Sezione V** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera (art. 18 del TUIR):

- ⇒ percepiti **direttamente dal contribuente** senza l'intervento di intermediari residenti (es: accreditati su C/C estero; non dichiarati come dividendi alla Banca italiana che cura l'incasso; ecc.)
- ⇒ soggetti a tassazione nella stessa misura applicata in Italia sui redditi della medesima natura.

Gli **utili esteri** (inclusi quelli derivanti da strumenti finanziari/contratti di associazione in partecipazione) se relativi a partecipazioni:

- **non qualificate**: non possono essere assoggettati a tassazione ordinaria (la tassazione sostitutiva deve avvenire esclusivamente nel presente quadro)
- **partecipazioni qualificate**: vanno indicati nel quadro RL.

Col. 2: non è necessaria la compilazione nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e in Lussemburgo.

Col. 6: in caso di opzione per la tassazione ordinaria, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad OIC in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	1	2	3	4	5	6	7
	RM12	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria
	RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96		Ammontare reddito		Imposta sostitutiva dovuta	Vedi istruzioni

CODICI	TIPOLOGIA	
A	Interessi, premi e frutti di obbligazioni/titoli di cui all'art. 31 del DPR 601/1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero dal 10/09/1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti.	Mancata opzione per la tassazione ordinaria
B	Proventi derivanti dalla partecipazione ad OIC in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati Ue, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta d'imposta del 20%	
C	Proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari corrisposti da non residenti, compresi i proventi da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili dal 1/07/1998	
D	Proventi da operazioni di riporto, pronti c/termine su titoli/valute, corrisposti da non residenti, divenuti esigibili dal 1/07/1998	
E	Proventi derivanti da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione e quelli per rendimenti delle rendite vitalizie previdenziali derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti	
F	Proventi da depositi di denaro, valori mobiliari e altri titoli diversi da azioni/titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari	
G	Interessi e altri proventi derivanti da depositi e c/c costituiti all'estero	
H	Utili esteri di partecipazioni non qualificate soggetti a ritenuta d'imposta. La ritenuta viene applicata anche ai proventi esteri derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi.	Non applicabile la tassazione ordinaria
I	Redditi di capitale di fonte estera che non concorrono alla formazione del reddito	
L (NEW)	Proventi, compresa la differenza tra valore di riscatto o cessione di quote/azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad OIC in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicare la ritenuta d'imposta.	

REDDITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE – QUADRO RM SEZ. VIII

La Sezione VIII deve essere compilata, tra l'altro, dal soggetto che ha dichiarato nel quadro FC il reddito di una società/ente:

- **residente/localizzato in paesi black list** anche speciale, diversi da quelli appartenenti all'UE/SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo di scambio d'informazioni
- **NEW - localizzato in Stati/territori diversi da quelli anzidetti** se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al co. 8-bis dell'art. 167 TUIR, per le quali non sussistono le esimenti di cui ai commi 5 o 8-ter, di cui detiene, anche tramite fiduciarie o per interposta persona, il controllo ed al quale risulti imputato il reddito della CFC.

ART. 167	CONTENUTO
co. 5 (ESIMENTI)	Le disposizioni in materia di imprese estere controllate non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che: a) la società/ente non residente svolga un'effettiva attività nel mercato/paese di insediamento; b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in paesi black list (facoltà di interpello)
co. 8-bis (CONDIZIONI)	La disciplina in materia di imprese estere controllate trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati sono localizzati in stati/territori diversi da quelli black list o in Stati appartenenti all'UE/SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sono assoggettati ad una tassazione inferiore a oltre la metà di quella prevista in Italia; b) hanno conseguito proventi derivanti per oltre il 50% dalla gestione/detenzione/investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione/concessione in uso di diritti immateriali nonché dalla prestazione di servizi verso soggetti che controllano la società/ente non residente, ne sono controllati/controllanti, ivi compresi i servizi finanziari.
co. 8-ter (ESIMENTI)	Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale (facoltà di interpello)

Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate								Stabile organizza	
	Codice fiscale controllante		Reddito		Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	
	1	2	3	4	5	6	7		
	RM17		,00	%	,00	,00	,00		
	Imposta da versare								
RM18	Imposta dovuta		Eccedenza pregressa		Eccedenza compensata		Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito
	1	2	3	4	5	6			
		00	00	00	00	00	00		

RIVALUTAZIONE TERRENI – QUADRO RM SEZ. X

Nella **Sezione X** del **Quadro RM** vanno riportati i dati relativi alla **rideterminazione del valore dei terreni posseduti al 01/01/2017**, “*riproposta*” dalla legge di stabilità 2017.

Ambito applicativo della rivalutazione:

AMBITO SOGGETTIVO	Persone fisiche (inclusi imprenditori agricoli); società semplici (anche agricole); associazioni professionali; enti non commerciali (per beni non posseduti nell'attività commerciale)
AMBITO OGGETTIVO	Terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017
PERIZIA DI STIMA	Redatta da tecnici abilitati ed asseverata entro il 30/06/2017
VERSAMENTO	L'imposta sostitutiva dell'8% (in precedenza era del 4%) andava versata entro il 30/06/2017 in unica soluzione o tramite rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo.

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
	RM21						
	RM22						

Ai fini della **compilazione dei righi da RM20 a RM22**, occorre:

Col.	DENOMINAZIONE	INDICAZIONE
1	Valore rivalutato	Indicare il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima
2	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta sostitutiva dovuta
3	Imposta versata	Imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni sui medesimi terreni, scomputata dall’imposta dovuta sulla nuova rideterminazione (es. quella indicata nel Quadro RM riferita al 01/01/2016)
4	Imposta da versare	Imposta residua da versare: differenza tra l’imposta di col. 2 e quella di col. 3. Se il risultato è negativo il campo non va compilato (non è ammesso il rimborso)
5	Rateizzazione	Barrare la casella se l’imposta sostitutiva residua da versare è stato rateizzato
6	Versamento cumulativo	Barrare la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di col. 4 indicata nella col. 2 è parte di un versamento cumulativo

Analogamente, nel **quadro RT** vanno riportati i dati relativi alla **rivalutazione delle partecipazioni**.

ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE – QUADRO RM SEZ. XII

Se corrisposti da soggetti non sostituti d'imposta (es: privati per le colf) va indicato nel **rigo RM26**:

- **col. 2:** l'importo **trattenuto dal sostituto d'imposta** per effetto della presentazione del Modello 730/2018
- **col. 3:** l'acconto del 20% versato per un modello redditi 2018 già presentato.

RM26	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti	Reddito	Trattenuto dal sostituto (730/2018)	Acconto versato da REDDITI 2018	Acconto dovuto
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Nota: l'acconto non va versato nel caso di emolumenti arretrati di lavoro dipendente soggetti a pignoramento presso terzi per i quali sono state già operate le ritenute da parte del terzo erogatore.

In tal caso, nel rigo RM23 col. 1 va indicato il riferimento al rigo RM26 in col. 2 il numero del modulo progressivo compilato ed in col. 4 l'ammontare delle ritenute da scomputare dall'acconto dovuto, già indicato a rigo RM26 col. 4

[illegible]

ALTRI QUADRI

QUADRO RT SEZ. VII - RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

Nella **Sezione VII** del **Quadro RT** vanno riportati i dati relativi alla **rideterminazione del valore delle partecipazioni posseduti al 01/01/2017**, “*riproposta*” dalla legge di stabilità 2017.

Nota: è stata "riproposta" la rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1/01/2017, per le quali risulta, entro il 30/06/2017 (v. anche Quadro RM):

- redatta una perizia giurata di stima
- versata l'imposta sostitutiva dell'8% per le partecipazioni qualificate e non qualificate (totale o l rata)

SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamenti cumulativi
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00		
	RT106	00	00	00	00		

Compilazione: è del tutto analoga a quella prevista per il quadro RM, cui si rinvia.

QUADRO RR - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Il Quadro RR recepisce le nuove **aliquote contributive** per artigiani e commercianti previste dalla **Circ. Inps 22/2017**.

ALIQUOTE GESTIONE IVS ANNO 2017				
REDDITO	Titolare, socio e collaboratore di età > a 21 anni		Collaboratore di età < a 21 anni	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 46.123	23,55%	23,64%	20,55%	20,64%
da € 46.123 a € 76.872 (*) [o da € 76.872 a € 100.324 (**)]	24,55%	24,64%	21,55%	21,64%

(*) Aliquota ordinaria incrementata dell'1% per la seconda fascia di reddito

(**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/1995 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

ATUITO ☐ **Tipologia iscritto**

RR1 CODICE AZIENDA INPS 1 Attività particolari 2 Quote di partecipazione 3

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale 1

Periodo imposizione contributiva dal 4 al 5

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6

Tipologia riduzione 7

Le agevolazioni/riduzioni contributive hanno i medesimi destinatari e codici previsti dal Mod. Redditi 2017 con la sola differenza che sono riproporzionate alle nuove aliquote (V. Tabella).

La **L. 232/2016** ha disposto che a decorrere dall'anno 2017, per i **lavoratori autonomi**, titolari di partita Iva, iscritti alla gestione separata INPS e che **non** risultano iscritti ad **altre gestioni** di previdenza obbligatoria **né pensionati**, l'**aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%**.

La **Circ. Inps n. 21/2017** ha stabilito le seguenti **aliquote applicabili per il 2017**:

SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA		ALIQ. 2017
ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI		24%
TITOLARI DI PENSIONE (diretta e indiretta)		
NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI	TITOLARI DI PARTITA IVA	25,72%
	NON TITOLARI DI PARTITA IVA	32,72%

Sezione II
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione

RR5

Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imponibile		Periodo		Aliquota		Contributo dovuto		Acconto versato	
11	,00	dal 12	al 13	14		15	,00	16	,00
								17	,00

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – QUADRO AC SEZ. III

Nel **Quadro AC, Sez. III** “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”, è stato inserito un **nuovo campo** da utilizzare per indicare il codice dello Stato estero del fornitore.

SEZIONE III
Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

AC4

Codice fiscale 1

Cognome ovvero Denominazione 2

Nome (solo per le persone fisiche) 3

Sesso (M o F) 4

Data di nascita 5 giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita 6

Prov. nascita (sigla) 7

Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8

Codice Stato Estero 9